

RICHIESTE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE
DEGLI OPERAI AGRICOLI.

- Art. 1 - Inserimento dei Florovivaisti nella sfera di applicazione del contratto.
- Art. 2 - Revisione del mansionario e delle qualifiche e inserimento di quelle tipiche dei florovivaisti.
- Art. 3 - Integrazione dell'indennità di malattia e di infortunio da parte dell'azienda per il raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera o mensile.
- Art. 4 - Corrispondenza del 100 % del salario ai lavoratori a tempo indeterminato, in caso di sospensione del lavoro.
- Art. 5 - Estensione del libretto sindacale a tutti gli operai agricoli.
- Art. 6 - L'orario settimanale di lavoro, suddiviso in misura uguale per tutto l'arco dell'anno, con la fissazione del termine alle ore 12 del sabato. Riduzioni di orario, con parità retributiva, per lavori pesanti e nocivi.
- Art. 7 - Aumento della retribuzione di £ 20.000 mensili (con uguale rapporto per quella giornaliera) per tutte le qualifiche.
- Art. 8 - Aumento del valore dell'alloggio e degli annessi in £ 18.000 mensili ed adeguamento delle norme sulla concessione dell'alloggio agli operai a tempo indeterminato.
- Art. 9 - Aumento del premio vitelli nati in stalla in £ 7.000.
- Art.10 - Liquidazione dell'indennità di anzianità in ragione di 20 giorni per ogni anno di servizio prestato nell'azienda Ivi comprese le anzianità pregresse.
- Art.11 - Erogazione di una 14^a mensilità in sostituzione dell'indennità speciale.
- Art.12 - Contrattazione aziendale : inerente le condizioni ambientali l'igiene e la sicurezza sul lavoro.
- Art.13 - Funzionamento delle commissioni paritetiche contrattuali ai livelli provinciali e intercomunali, per decidere impegnativi di occupazione in occasione della discussione dei piani Aziendali e culturali.
- Art.14 - Allargamento e miglioramento dei diritti sindacali per permessi assemblee, per permessi retribuiti ai membri delle commissioni di collocamento, e possibilità di assemblee all'interno delle aziende, su richiesta delle organizzazioni firmatore del contratto prov.
- Art.15 - La scadenza del contratto provinciale al 31/7/1975.

Pesaro, li 26/6/73

*del regolamento del patto d'azienda per
il tempo in determinato venga esteso da
tutti i salariati anche dove ce ne sono e nella
nostra zona ce ne sono molti*

Le Segreterie Provinciali

C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. -

28

33